



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Diagnosi medica in ritardo: quando l'ospedale è responsabile

Autore: Redazione | 15/01/2020



Risarcimento danni da errore medico: quando la diagnosi all'inizio è sbagliata e fa perdere tempo al paziente per la cura.

Se è vero che «il tempo è denaro», si può immaginare quanto valga quando si tratta di curare una malattia grave. Una delle cause più frequenti di responsabilità

medica è proprio quella da errata o ritardata diagnosi. L'individuazione delle cause della malattia avvenuta dopo diverso tempo dalla visita, però, non è sempre causa di risarcimento. Una recente sentenza della Cassazione spiega, in caso di **diagnosi medica in ritardo, quando l'ospedale è responsabile**. Ma procediamo con ordine.

L'errore nella diagnosi

Tutti sanno che scopo della medicina è la **diagnosi** e la **cura delle malattie**, ma anche la loro **prevenzione**. Se tale concetto è indiscutibile sul piano teorico, su quello pratico però sconta tutte le incertezze che, dietro questa scienza, si annidano e che, spesso, vengono affidate alla speranza. Ciò avviene non solo perché vi sono casi difficili e disperati, ma anche perché dietro ogni trattamento medico, sia il più semplice che il più complesso, si nasconde sempre un margine di rischio collegato alla "soggettività" del paziente.

L'attività del medico comporta sempre e necessariamente una preliminare **diagnosi**, al fine di accertare la patologia, stabilire la terapia più appropriata ed eventualmente prospettare la necessità di un intervento chirurgico. Chiaramente, in virtù del principio del **consenso informato**, la decisione ultima spetta solo al paziente il quale deve essere messo al corrente, dal medico, in forma scritta e comprensibile secondo il suo grado culturale, sulla natura e conseguenze della malattia e sulle alternative terapeutiche.

Nelle aule giudiziarie, spesso, ad essere oggetto dell'imputazione di responsabilità in capo al sanitario, non è tanto l'errata scelta terapeutica quanto piuttosto **l'errore nella diagnosi**, che ne è stata causa.

L'errore nella diagnosi è causa di responsabilità anche in presenza di una malattia dall'esito infausto che comunque non avrebbe lasciato scampo al paziente. Secondo, infatti, la Cassazione il risarcimento non si esaurisce solo nel pregiudizio all'integrità fisica del paziente, ma include anche il diritto di quest'ultimo ad autodeterminarsi in prossimità della fine della propria vita. Per cui va riconosciuto, in capo ai familiari superstiti, il **diritto al risarcimento** del pregiudizio sofferto da chi, in seguito alla mancata tempestiva **diagnosi di una patologia** ad esito infausto, si sia visto privato della possibilità di scegliere liberamente come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita **[2]**.

Sempre la Cassazione [3], ha detto che: «In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (nel caso di specie vi era stato un ritardo diagnostico di un carcinoma mammario, nel quale l'imputato, specialista oncologo e direttore di un centro di prevenzione oncologica, sei mesi dopo aver sottoposto la paziente ad un esame ecografico che aveva evidenziato multiple e millimetriche formazioni cistiche, senza focalità sospette in senso eteroformativo, si era rifiutato di sottoporre nuovamente a visita e a mammografia la donna che gli aveva rappresentato il persistere di sintomatologia dolorosa)».

Il ritardo nella diagnosi

Anche il **ritardo nella diagnosi**, come l'errore, è fonte di responsabilità medica, ma solo quando esso determini uno sviluppo della malattia, che poteva essere prevenuto o minimizzato da un tempestivo intervento, e conseguenze più gravi per la salute del paziente. Indicativo, in questo senso, è un recente caso affrontato dalla Suprema Corte [4] relativo a due sanitari che avevano attribuito a "bolle d'aria di natura nervosa" i dolori in realtà derivanti da un carcinoma epatico, determinando un ritardo nella diagnosi di circa un mese. A ciò è conseguito un danno, laddove una tempestiva diagnosi avrebbe altresì assicurato alla paziente una migliore qualità della vita e diminuito le sofferenze in ragione dell'anticipata somministrazione dei farmaci (poi, prescritti in conseguenza della diagnosi) e della minore invasività dell'intervento (da effettuare su masse tumorali di più ridotte dimensioni), oltre ad aumentare - seppur marginalmente - le sue aspettative di vita e permetterle di disporre di un maggior tempo per "programmare il suo essere persona" in vista della **morte**.

Anche in caso di **malattia terminale**, il cui esito - nonostante la tempestiva diagnosi - non avrebbe dato luogo a maggiori speranze di vita può far scattare ugualmente la **responsabilità medica**. La Cassazione ha chiarito a riguardo che: «In tema di responsabilità medica, il ritardo nella diagnosi di una patologia incurabile comporta la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in quella condizione di vita, circostanza che, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad

esito certamente infausto, non richiede un onere probatorio ulteriore» **[5]**.

Non assume rilievo, infatti, la circostanza che anche un'eventuale intervento tempestivo non avrebbe evitato l'esito finale nefasto, nella misura in cui ciò che è stato sottratto alla paziente non è il tempo o la salute, quanto la **libertà di scelta**, ovvero di essere «messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista di quell'esito».

Quando c'è responsabilità medica per ritardo nella diagnosi?

Secondo la pronuncia della Cassazione richiamata in apertura di questo articolo **[1]**, l'Asl risponde per la **diagnosi tardiva** solo nella misura in cui l'errore ha direttamente aggravato la patologia. All'autore dell'illecito, dunque, si può addebitare soltanto la percentuale di peggioramento della situazione preesistente.

Note

[1] Cass. sent. n. 514/20 del 15.01.2020. **[2]** Cass. sent. n. 10424/2019: «In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).» **[3]** Cass. sent. n. 23252/2019. **[4]** Cass. civ., sez. III, 18

settembre 2008, n. 23846; Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2010, n. 24143; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12961; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2016, n. 343; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 768. **[5]** Cass. sent. n. 7260/2018.